



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 158 del 13/11/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 21 ottobre 2014, n. 330

L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Variante al PdF vigente per la ritipizzazione zona Lama - Proprietà Bentivoglio - Autorità Proponente: Commissario ad acta Arch Luigi Maniglio.

L'anno 2014 addì 21 del mese di Ottobre in Modugno (Bari), nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

con nota prot. n. 434 del 09/01/2014, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 918 del 27/01/2014, il Comune di Tricase presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante al P.R.G. vigente per la ritipizzazione di "zona Lama" proprietà Bentivoglio con previsione di vincolo espropriativo caducato, con allegata la seguente documentazione, su supporto informatico e cartaceo:

- All. 1 Relazione illustrativa
- All. 2 Delibera di adozione
- All. 3 VAS
- Indagini geognostiche
- Relazione geologico-tecnica
- Verifica di compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriali a supporto del progetto di riqualificazione urbanistica - progetto parco- località Lama
- Tav. 1 Stato di fatto dei luoghi
- Tav. 2 Stato di fatto dei luoghi
- Tav. 3 Progetto di variante
- Tav. 4 Progetto di variante

con nota prot. n. 3193 del 28/03/2014, quest'Ufficio comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti Soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Urbanistica, Servizio Assetto del Territorio, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche, Servizio Tutela delle Acque, Servizio Foreste;
- Provincia di Lecce - Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica;
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
- Autorità Idrica Pugliese
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;

- ASL di Lecce;
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Lecce;
- Autorità di Bacino della Puglia;

nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., all'Autorità competente nonché all'Autorità procedente, Commissario ad acta Arch Luigi Maniglio, invitando quest'ultima a trasmettere, qualora lo ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nell'ambito della consultazione.

con nota prot. n. 8861 del 07/04/2014 il Servizio Foreste trasmetteva il proprio contributo in merito.

con nota prot. n. 4588 del 10/04/2014 acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3760 del 15/04/2014, l'Autorità di Bacino della Puglia inviava le proprie osservazioni.

con nota prot. 1383 del 17/04/2014, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4115 del 24/04/2014, l'Autorità Idrica Pugliese inoltrava le proprie considerazioni.

con nota prot. n. 66399 del 18/04/2014, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4336 del 05/05/2014, l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Lecce inviava le proprie osservazioni.

con nota prot. 887 del 30/04/2014, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4933 del 26/05/2014, il Servizio Pianificazione e Programmazione delle infrastrutture per la mobilità della Regione Puglia inoltrava il proprio contributo;

con nota prot. 6330 del 21/05/2014, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6659 del 16/07/2014, la Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia di Taranto inviava le proprie osservazioni.

con nota prot. n. 5021 del 27/05/2014, il Servizio Ecologia trasmetteva al Comune di Tricase la nota prot. n. 8861 del 07/04/2014 del Servizio Foreste, per eventuali osservazioni o controdeduzioni, comunicando che in mancanza di riscontro l'autorità competente avrebbe completato l'istruttoria sulla base della documentazione in atti.

considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:

- l'Autorità procedente è il Commissario ad acta Arch Luigi Maniglio;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.).

tenuto conto che:

con nota prot. n. 3193 del 28/03/2014, è stata avviata dall'Ufficio VAS la consultazione ai sensi del co. 2 dell'art. 8 della l.r. n.44/2012 con i soggetti con competenza ambientale e agli enti territoriali competenti elencati nelle premesse, che durante la consultazione sono pervenuti i contributi:

- dell'Autorità di Bacino della Puglia che faceva presente che "non risultano vincoli PAI per le quattro aree oggetto di ritipizzazione".
- dell'Autorità Idrica Pugliese che invitava a verificare "la compatibilità con le infrastrutture esistenti e/o previste di acquedotto, fogna nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato regionale" e richiamava l'attenzione alle fonti normative ivi citate come quadro di riferimento sullo stato di fatto e sui dati gestionali del SII, per quanto attiene alle infrastrutture di competenza.
- della Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia di Taranto la quale osservava che "la zona oggetto di ripianificazione non è interessata da vincoli archeologici ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del Dis. 42/2004 o da procedimenti di vincolo in itinere, né da segnalazioni archeologiche del PUTT/P della Regione Puglia, e non risultano inoltre localizzate nell'area in oggetto e nelle sue immediate adiacenze evidenze archeologiche note da bibliografia o da dati d'archivio disponibili presso questa Soprintendenza" e considerava che "per quanto di propria competenza e solo ai fini della tutela archeologica che il piano non debba essere assoggettato a VAS".
- dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Lecce che faceva presente che "da un punto di vista igienico-

sanitario, non si rilevano impatti sfavorevoli significativi sulla salute delle persone”.

- dal Servizio Pianificazione e Programmazione delle infrastrutture per la mobilità della Regione Puglia che riferiva che gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza;

- dal Servizio Foreste che comunicava di non avere competenza nell'espressione di un parere vincolante, tuttavia riteneva che lo studio avrebbe potuto:

- verificare se la stessa è area di raccolta delle acque di pioggia del contesto e verificarne l'attuale contributo, con riferimento ad eventi critici con adeguati tempi di ritorno

- prevedere gli effetti delle nuove impermeabilizzazioni e verificare se i volumi di acqua rinvenienti dalle nuove superfici impermeabili di contributo possano essere ricevuti dalla rete fognante delle acque bianche esistente, ossia se questa è adeguatamente dimensionata per sostenere l'ulteriore carico.

- che, durante i successivi trenta giorni, ai sensi del co. 3 dell'art. 8 della l.r. n. 44/2012, il commissario ad Acta non trasmetteva proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al PdF vigente per la ritipizzazione di alcune aree interne del centro urbano, destinate a standard urbanistici zona Lama - Proprietà Bentivoglio nel Comune di Tricase sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Oggetto del presente provvedimento è la Variante al PdF vigente per la ritipizzazione di zona Lama - proprietà Bentivoglio, nel Comune di Tricase, così come da documentazione trasmessa dallo stesso Comune con nota prot. n. 434 del 09/01/2014, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 918 del 27/01/2014.

L'area di proprietà dei Sigg. Bentivoglio, ricadente nel Comune di Tricase, è ubicata tra via Pirandello via Vittorio Emanuele e corso Apulia e risulta costituita dalla particella n. 3243 di mq 16.500 e parte della particella n. 3244 per una superficie di mq 5.150 per una superficie complessiva quindi di mq 21.650 (pag.1 relazione).

Nel vigente P. di F. le aree sono classificate “area di depressione altimetrica con destinazione ad attrezzature pubbliche (parco e parcheggi), sottoponendole a procedura espropriativa in caso di attuazione ai fini delle specifiche destinazioni di piano”. Le zone limitrofe sono tipizzate nel vigente P. di F. come zone B di completamento e in parte C, quasi totalmente edificate (vedi Tav.1 del Progetto allegato).

I vincoli espropriativi sono decaduti e con sentenza n. 8964/2003 del Tar Puglia-Lecce si imponeva “...di provvedere ad integrare-riqualificare e ad imprimere la doverosa destinazione urbanistica alle aree di proprietà ...”

Il Commissario ad Acta incaricato dal Giudice Amministrativo ha quindi provveduto alla ritipizzazione a zona C2 (residenziale di espansione edilizia) per una parte della superficie e la restante ad attrezzature pubbliche (verde a parco e parcheggi).

L'area in oggetto tipizzata C2 “avrà i seguenti indici urbanistici:

- Ift = 1,5 mc/mq
- Iff = 4,32 mc/mq
- Rc = 40%
- Np = 3 + p.t.

In tale zona sono consentite le seguenti destinazioni:

- residenziali;
- associazioni sociali, culturali, religiose e politiche, commerciali e direzionali di quartiere, e comunque tutti i servizi alle residenze così come definiti dall'art. 3 del D.M. n. 1444 del 02.04.1968;
Detta variante prevede anche una cessione gratuita degli standards urbanistici nella misura di mq. 18,00 per ogni abitante insediabile, secondo quanto stabilito dal D.M. 1444/68.
In merito alle urbanizzazioni nel RAP si riferisce quanto di seguito:

“- Viabilità

L'area di intervento è già completamente servita dall'esistente viabilità comunale come si evince dalle tavole di progetto allegate.

Il progetto prevede la realizzazione di una viabilità interna di servizio ai parcheggi di nuova realizzazione.

- Attrezzature

E' prevista la realizzazione di un'area per complessivi 13.194 mq destinata ad attrezzature pubbliche per verde a parco e parcheggi, rispettivamente di mq 9.225 e 3969 mq.

- Urbanizzazioni

La zona è completa di tutte le urbanizzazioni primarie già esistenti.

Inoltre è localizzata a breve distanza da varie strutture pubbliche e servizi di quartiere e commerciali, stante la centralità dell'area.” (RAP pag. 8)

Per quanto riguarda i piani e programmi di livello comunale e sovraordinati, nel documento di verifica si fa riferimento ai seguenti piani: Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (P.U.T.T./P.) della Regione Puglia, Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino della Puglia, Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Lecce, Piano di Fabbricabilità (PdF) del Comune di Tricase. Di seguito si riporta l'analisi effettuata dal commissario ad acta (RAP pag. 7-9):

“- PUTT (vedi Relazione Geologico-Tecnica)

Lo strumento urbanistico in questione non trova applicazione nei territori costruiti interni all'abitato.

Come risulta dalla allegata relazione geologico-tecnica l'area in esame è piuttosto pianeggiante e non si evidenziano emergenze morfologiche, pertanto il Progetto risulta conforme al Piano Urbanistico Territoriale Tematico.

- PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) (vedi Relazione Geologico-Tecnica)

Il territorio in oggetto non ricade in alcuna area a pericolosità idraulica e pertanto risulta che il Progetto è conforme al PAI.

- PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) (vedi Relazione Geologico-Tecnica)

L'area in esame non ricade in zona di inondazione né può essere soggetta a fenomeni di allagamento.

- Piano di Tutela delle Acque (vedi Relazione Geologico-Tecnica)

Dalla cartografia del PTA è emerso che sull'area interessata non è presente il vincolo di protezione speciale idrogeologica e non ricade in aree di tutela quali-quantitativa. Sarà salvaguardato l'acquifero profondo.

- Sismica (vedi Relazione Geologico-Tecnica)

Il territorio comunale di Tricase rientra tra le zone classificate sismiche (Z=4) come previsto dalle vigenti normative statali e regionali pertanto, è necessario acquisire dall'Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di

Lecce il parere di compatibilità con le condizioni geomorfologiche del territorio interessato dal Progetto. Il suolo di fondazione rientra nella categoria C con Vs30 tra 180 e 360 m/s; (...)

- Norme di attuazione

Il progetto, per quanto descritto ai punti 0.3.2 e 0.3.3 è congruente con le previsioni dello strumento urbanistico vigente (P.diF.) per le zone C2”

I problemi ambientali pertinenti alla proposta di sistemazione urbanistica sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà un aumento, seppur limitato, delle pressioni ambientali (consumo di suolo, consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti, possibili campi magnetici aggiuntivi, aumento di traffico automobilistico).

La pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiede nelle scelte progettuali e gestionali di quanto attuabile la variante proposta, che tuttavia nella documentazione trasmessa non sono chiaramente esplicitate.

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE

Con riferimento allo stato dei luoghi nel RAP si evidenziano le seguenti caratteristiche in relazione alle componenti sotto riportati (pag 7 del RAP e Relazione Geologico-tecnica):

“- Idrogeomorfologia

La zona si trova a circa 95 m s.l.m. con carattere pianeggiante e assenza di emergenze morfologiche.

È presente falda acquifera profonda a 1,2 m s.l.m.

Le acque meteoriche confluiscono nella rete pubblica acque bianche.

- Emissioni acustiche

Le fonti di emissione attuali sono quelle tipiche di una zona urbanizzata a vocazione commerciale-residenziale e pertanto riconducibili essenzialmente ad attività di mobilità urbana ed interurbana. Nell'immediato intorno sono infatti presenti strade comunali, un centro commerciale di media grandezza ed esercizi di vicinato: farmacia, negozi al dettaglio di beni alimentari e non ed inoltre una piccola Chiesa. Pertanto si registra un traffico veicolare sostenuto costituito da mezzi di trasporto merci, avventori ed abitanti della zona. Non sono ad oggi presenti attività artigianali di rilievo per emissioni acustiche. Quindi le uniche fonti di emissione sono individuabili nel traffico veicolare indotto dalle attività esistenti.

Il Progetto per la sua entità non avrà rilevanza significativa sull'incremento delle emissioni acustiche.

- Qualità dell'aria

Anche per le emissioni gassose vale quanto osservato al punto precedente con l'aggiunta delle emissioni derivanti da generatori di calore a combustione per i settori domestico e terziario.

Il Progetto per la sua entità non avrà rilevanza significativa sull'incremento delle emissioni gassose.

- Inquinamento luminoso

Il comune di Tricase non è dotato di piano specifico.

Attualmente la principale potenziale fonte di inquinamento luminoso è individuata nella pubblica illuminazione e in particolare dai corpi illuminanti esistenti.

Il Progetto non altera in modo significativo l'entità delle emissioni luminose esistenti.

- Accessibilità dell'area

L'area è accessibile da via Vittorio Emanuele II, via Pirandello, e via Apulia e quindi risulta già servita da viabilità primaria.

- Elementi del paesaggio

I terreni interessati dall'intervento sono ad oggi allo stato di seminativo incolto e sono caratterizzati dalla presenza di n.1 albero di noce di media grandezza, che verrà salvaguardato, e n.3 alberi di fico. L'area è in parte recintata da muri bassi in conci di tufo ed è completamente contornata da strade comunali.

La presenza di alberi e vegetazione spontanea favorisce la presenza di fauna: popolazioni stabili di piccoli volatili autoctoni.

Il paesaggio intorno è costituito da una parte dal profilo della parte edificata con strutture prefabbricate e delle relative aree a parcheggio costituenti i due centri commerciali vicini, dalla restante parte dagli edifici costituenti l'abitato urbano.

L'area non rientra in zone classificabili SIC o ZPS, ne' nelle immediate vicinanze si rilevano tali tipologie di zone o siti di interesse storico -architettonico.

- Problemi ambientali esistenti pertinenti al piano

I terreni sono di fatto incolti a causa della posizione nel centro abitato.

Gli agenti atmosferici e la possibile incuria, comportano potenziale accumulo di rifiuti e quindi la presenza di roditori ed altri animali.

- Reti tecnologiche

Le Reti tecnologiche esistenti nelle zone limitrofe all'area in questione sono: Energia Elettrica, Illuminazione pubblica, Telefonia, Gas, Acqua e Fogna nera e bianca.”

Dall'osservazione delle ortofoto Sit Regione Puglia 2010 e dalla carta dell'Uso del Suolo (2006) si rileva che le stesse sono inserite all'interno di un “tessuto residenziale continuo, densopiù recente e basso”.

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area in oggetto, in riferimento:

- al Piano Urbanistico Territoriale Tematico “Paesaggio” - PUTT/p:

- è classificata come ATE di tipo C ovvero di “valore distinguibile”;

- non rientra in aree classificate come ATD;

- al Piano Paesaggistico Territoriale - PPTR, adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013:

- non ricade in aree vincolate ai sensi dell'art. 136 e dell'art. 142 del D. Lgs. n. 42 del 2004;

- non interessa aree classificate come “ulteriori contesti paesaggistici” ai sensi dell'art. 143 del medesimo decreto; si segnala che le aree sono a ridosso dell'UCP “Città consolidata” e una adiacente alla SP8 “UCP-Strada a valenza paesaggistica”. Infine il sito è adiacente ad un'area interessata dal vincolo idrogeologico.

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non è interessata da SIC, ZPS o IBA;

- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area di intervento non è interessata da zone perimetrate dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia.

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento:

- ricade in area sottoposta soggetta a contaminazione salina ai sensi del PTA della Puglia;

- non è perimetrata in zone di protezione speciale idrogeologica;

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale comunale, si ribadiscono i seguenti aspetti:

- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Tricase convoglia i propri reflui, secondo i dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 "Programma delle Misure"), con Depressa, Lucugnano, Marina Porto, Marina Serra all'impianto di depurazione "Tricase" che risulta dimensionato per 17.751 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 25.914 Abitanti Equivalenti (dati AQP - giugno 2013), per cui sono previsti interventi di potenziamento dello stesso.

- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebonifica.puglia.it>), il Comune di Tricase, ha una percentuale di RSU per l'anno 2013 pari al 27,4 %;

- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Tricase è classificato come zona di Mantenimento D ("Comuni nei quali non si rilevano valori di qualità dell'aria critici, né la presenza di insediamenti industriali di rilievo"). In zona non sono presenti centraline per il monitoraggio dell'aria dell'ARPA Puglia.

- in merito al rumore "le fonti di emissione attuali sono quelle tipiche di una zona urbanizzata a vocazione commerciale-residenziale e pertanto riconducibili essenzialmente ad attività di mobilità urbana ed interurbana. Non sono ad oggi presenti attività artigianali di rilievo per emissioni acustiche. quindi le uniche fonti sono individuabili nel traffico veicolare indotto dalle attività esistenti (pag. 8 RAP)"

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE

Riguardo alla valutazione degli impatti sull'ambiente circostante nel RAP (pag. 12) viene evidenziato che "Per le dimensioni ridotte del territorio interessato, la posizione centrale nell'abitato del Comune e le caratteristiche del Progetto, gli impatti negativi previsti hanno scarsa rilevanza sull'ambiente, sia nella fase di cantiere che in quella operativa.

Il suolo, attualmente di nessuna utilizzazione neanche per la pratica agricola, verrà di fatto sottratto ad un degrado sicuro.

Dal punto di vista dell'immagine e della fruibilità dell'area interessata, con la realizzazione del progetto si prevede invece un positivo impatto dovuto alla creazione di uno spazio a verde pubblico al centro della città, e la realizzazione di strutture terziarie e aree a parcheggio rendendo anche esteticamente più gradevole il luogo.

Inoltre la vicinanza ai centri commerciali di media grandezza esistenti rende minimo l'incremento di traffico veicolare in quanto gli utenti delle future attività commerciali e terziarie previste in Progetto, con molta probabilità saranno gli stessi.

Infine l'applicazione nella fase esecutiva, delle leggi e norme sul contenimento dei consumi energetici e norme urbanistiche, comprendendo impianti, controllo impianti, utilizzo di fonti rinnovabili, acque meteoriche, rifiuti, rapporto tra territorio edificato e spazi pubblici, edilizia sostenibile etc., rendono conforme il Progetto alle soglie minime di impatto ambientale."

Tuttavia non si possono escludere minimi impatti legati al consumo di suolo, al traffico veicolare e al consumo di risorse idriche.

In particolare potrebbero essere attuabili alcuni accorgimenti progettuali e tecnici al fine di ridurre le eventuali pressioni ambientali sulle stesse.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene inoltre che la Variante al PRG vigente per la ritipizzazione di zona Lama - Proprietà Bentivoglio nel Comune di Tricase non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2,

comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione definitiva della variante:

- si dia atto di quanto sollevato dal Servizio Foreste della Regione Puglia di cui alla nota prot. n. 8861 del 07/04/2014;

- si integrino le NTA e gli elaborati con le seguenti prescrizioni:

- si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" attraverso tutti gli accorgimenti e le tecniche che favoriscono il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali, in particolare privilegiando l'adozione:

- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti,

- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime) favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti, riducendo altresì la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla D.G.R. 1471/2009 e ss.mm.ii.),

- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici integrati per la produzione di energia termica ed elettrica),

- di misure di risparmio idrico (aeratori rompigitto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, ecc.);

- si utilizzino specie vegetali autoctone tipiche della macchia mediterranea (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), prevedendo il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora, e siano salvaguardate le alberature esistenti di pregio, facendo salva la ripiantumazione e laddove possibile, gli individui vegetali esistenti (avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto).

- relativamente ad eventuali prelievi di acqua dalla falda si riportino le norme di cui all'allegato 14 del PTA in merito alle "aree soggette a contaminazione salina" (M.2.10);

- relativamente alle acque meteoriche provenienti dalle aree con finitura superficiale impermeabile (tetti, ecc.):

- si persegua il loro recupero e riutilizzo per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili; pertanto si prevedano apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, reti di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all'interno del lotto, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti orograficamente idonei;

- in ogni caso si disciplini il loro trattamento ed eventuale smaltimento, in particolare per le acque eventualmente provenienti da aree destinate alla viabilità, alla sosta e alla movimentazione dei mezzi, nel rispetto della normativa vigente regionale (Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" - attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);

- si prevedano un certo numero di punti di raccolta multipla dei rifiuti prodotti facilmente accessibili e dimensionati in funzione della produzione e della composizione media.;

- nella fase di cantiere si prevedano le seguenti misure di mitigazione:

- nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l'entità delle polveri sospese (es.irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);

- le macchine operatrici saranno dotate di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare l'entità dell'impatto sonoro;
- al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, si garantisca la minimizzazione dei tempi di stazionamento dei rifiuti presso il cantiere di demolizione;
- nelle fasi costruttive dovranno essere previste soluzioni impiantistiche locali (quali ad titolo di esempio isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti urbani;
- dove possibile, si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse;
- si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell'art. 186 del L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e s.m.i. e del D. M. 10 agosto 2012, n. 161; in particolare, nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di VIA, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto da tale ultimo decreto deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale;
- relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione dovranno riguardare la gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione, che renderanno necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;
- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- si verifichi, consultando l'Ente gestore dell'impianto di trattamento dei reflui, lo stato di attuazione degli interventi di adeguamento/ampliamento previsti nel Piano di Tutela delle Acque, e si favoriscano azioni volte al monitoraggio e controllo dell'efficienza depurativa durante tutto l'anno dell'impianto di depurazione di riferimento;
- si promuovano azioni volte alla riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati, al miglioramento della raccolta differenziata (prevedendo ad es. campagne di sensibilizzazione, incentivi, ecc.) ed ad una più corretta gestione dei rifiuti.

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al PRG vigente per la ritipizzazione di zona Lama - Proprietà Bentivoglio nel Comune di Tricase;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22/02/2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

Vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Visto l'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

il Dirigente del Servizio Ecologia

DETERMINA

- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
- di escludere la Variante al PRG vigente per la ritipizzazione di zona Lama -proprietà Bentivoglio nel Comune di Tricase dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di precisare che il presente provvedimento:
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di notificare il presente provvedimento all'Autorità procedente Commissario ad acta Arch Luigi Maniglio, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS;
- di trasmettere il presente provvedimento:
 - al Servizio Regionale "Urbanistica",
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - al Servizio Regionale "Comunicazione Istituzionale", ai fini della pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n° 16 (sedici) facciate sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>., ovvero, a far data dalla sua attivazione, sul Portale VAS previsto dall'art. 19 della legge regionale n.44/2012, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del regolamento regionale n.18/2013.

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. A. Antonicelli
